

Prot. n.1244

Torino, 13/02/2014

Ai Dirigenti scolastici degli istituti scolastici di ogni ordine e grado del Piemonte Loro sedi

Al Dirigenti e Reggenti degli Uffici di Ambito Territoriale del Piemonte Loro sedi

> Alle Organizzazioni Sindacali del comparto scuola Loro sedi

Oggetto: Periodo di prova personale docente educativo ed ATA neo-immesso in ruolo con contratto stipulato dopo il 31 agosto e retrodatazione giuridica della nomina.

Si ritiene opportuno fornire alle SS.LL. alcune precisazioni al fine di assicurare omogeneità e regolarità alle procedure relative al periodo di prova da parte del personale indicato in oggetto (contratto dopo il 31 agosto 2013, nomina economica 01 settembre 2014 e giuridica 01 settembre 2013).

A tal fine il Ministero ha precisato che per il personale docente neo-nominato in ruolo dopo il 31 agosto ed in servizio - nell'anno di nomina giuridica in qualità di supplente annuale o fino al temine delle attività didattiche o come supplente temporaneo purché con prestazione di servizio non inferiore a 180 giorni - il servizio prestato come supplente sia utile e quindi valido ai fini della prova a condizione che sia svolto nello stesso insegnamento o classe di concorso o nell'insegnamento di materie affini (nota prot. n. 196 del 03/02/2006,nota prot.n.2081 del 07/02/2007, nota prot. n. 3699 del 29/02/2008).

Per materie affini si intendono quelle che possono essere insegnate con lo stesso titolo di accesso o di abilitazione e, a norma della C.M. 27/07/1985 n. 230, sono valide, ai fini del superamento del periodo di prova, tutte le diverse forme di utilizzazione stabilite dall'art. 14 della Legge n. 270/1982, reiterato dall'art. 455 del D.LGS n. 297/1994.

USR – Ufficio I° "Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale. Gestione del personale della scuola" Il Dirigente: Antonio Catania Rif.:Guido Mallamaci tel. 011 5163618 fax 011 5163653 e-mail guido.mallamaci@istruzione.it

www.piemonte.istruzione.it Via S. Tommaso, 17 – 10121 Torino



Per quanto riguarda il servizio prestato su posto di sostegno lo stesso è considerato utile ai fini in questione, a condizione che la nomina sia riferita alla stessa tipologia di posto o classe di concorso da cui è stata desunta la nomina in ruolo su posto comune.

Riguardo la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico si riportano le disposizioni indicate dalla nota Ministeriale prot. n. 3699 del 29/02/2008 "
Resta fermo per il predetto personale la possibilità di svolgere le attività di formazione nel corso dello stesso anno scolastico....."

Per il personale ATA, si ritiene che, quanto contenuto nella più volta citata nota prot. n. 3699 del 29/02/2008, possa essere applicato anche alla fattispecie delle immissioni in ruolo disposte dopo il 31 agosto, purché il personale neo immesso in ruolo abbia prestato servizio nel profilo per cui ha ottenuto la nomina in ruolo, e che abbia superato il periodo di prova come stabilito dall'art.45 del CCNL 2006/2009 (2 mesi per i profili A e A super; 4 mesi per i restanti profili).

In ultimo, per completezza di esposizione, si richiamano le norme relative alla materia oggetto della presente circolare:

- nota MIUR Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale della scuola Uff. IV-VI n. 196 del03.02.2006;
- 2) nota MIUR Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale della scuola Ufficio VI n. 2081 del 07.02.2007;
- 3) nota MIUR Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico Uff.III n. 3699 del 29.02.2008;
- 4) C.M. n. 230 del 27.07.1985;
- 5) legge n. 270/1982 art.14;
- 6) D.LGS n.297/1994 n. 455;
- 7) CCNL 2006/2009 art.45 comparto scuola.

IL DIRETTORE GENERALE Giuliana PUPAZZONI

USR – Ufficio Iº "Affari generali, personale e servizi della Direzione Generale. Gestione del personale della scuola" Il Dirigente Antonio Catania
Rif.:Guido Mallamaci

tel. 011 5163618 fax 011 5163653 e-mail guido.mallamaci@istruzione.it

www.piemonte.istruzione.it